

2009 - 2014

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2011/0270(COD)

4.6.2012

PARERE

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali


sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale

(COM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD))

Relatore per parere: Barbara Matera

AD\903264IT.doc PE486.186v02-00

Unita nella diversità



EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, che, con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121 del trattato, comprendono gli orientamenti integrati di Europa 2020. Il programma dovrà contribuire all'applicazione degli orientamenti integrati di Europa 2020, in particolare gli orientamenti 7, 8 e 10, e alla realizzazione delle iniziative faro, in particolare per quanto riguarda la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e "Youth on the move".

Emendamento

(3) Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, che, con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121 del trattato, comprendono gli orientamenti integrati di Europa 2020. Il programma dovrà contribuire all'applicazione degli orientamenti integrati di Europa 2020, in particolare gli orientamenti 7, 8 e 10, e alla realizzazione delle iniziative faro, in particolare per quanto riguarda la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", "La strategia europea per l'uguaglianza tra uomini e donne 2010-2015" e il programma "Youth on the move".

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Conformemente alla strategia volta a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne in Europa nel 2010-2015, l'Unione dovrebbe far miglior uso del potenziale delle donne, così da contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici e sociali globali dell'Unione permettendo a un maggior numero di donne di accedere al mercato del lavoro e a posti di lavoro di qualità. In particolare, i tassi di occupazione delle donne anziane, delle madri sole, delle donne disabili, delle donne migranti e appartenenti a minoranze etniche sono ancora relativamente bassi e permane pertanto la necessità di ridurre le disparità di genere ancora esistenti sia in termini quantitativi che qualitativi. Le relazioni che la Commissione ha presentato recentemente sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nonché gli studi della Banca mondiale e delle Nazioni Unite sulla governance e lo sviluppo sostenibile mostrano che l'integrazione delle donne sul mercato del lavoro e, in particolare, l'uguaglianza nella presa di decisioni politiche favoriscono la trasparenza e la partecipazione e riducono la corruzione. Allo stesso modo, la partecipazione delle donne al mondo imprenditoriale e alla presa di decisioni nell'ambito economicoimprenditoriale costituisce un fattore accertato di incremento della competitività, della produttività e dell'innovazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nello spirito della strategia Europa 2020, il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi su grandi progetti con un chiaro valore aggiunto per l'UE, per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica. Infine, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, per rispondere alle priorità politiche.

Emendamento

(5) Il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, tenendo sempre presente l'obiettivo dell'uguaglianza tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi su grandi progetti con un chiaro valore aggiunto per l'UE, per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica. Infine, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, per rispondere alle priorità politiche.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Elementi centrali della politica sociale dell'Unione sono l'instaurazione di standard minimi e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro. L'Unione ha un ruolo

Emendamento

(8) Elementi centrali della politica sociale dell'Unione sono l'instaurazione di standard minimi e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro. L'Unione ha un ruolo importante da svolgere sia nel promuovere l'adattamento del quadro legislativo, secondo i principi della "regolamentazione intelligente", ai modelli di lavoro in evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza, sia nel finanziare misure dirette a migliorare il rispetto della normativa dell'Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.

importante da svolgere sia nel promuovere l'adattamento del quadro legislativo, secondo i principi della "regolamentazione intelligente", ai modelli di lavoro in evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza, sia nel finanziare misure dirette a migliorare il rispetto della normativa dell'Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, senza dimenticare la necessità di conciliare la vita professionale con la vita familiare tanto per gli uomini quanto per le donne.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Il programma deve tener presente che il miglioramento delle condizioni di lavoro comporta anche una flessibilizzazione dell'orario e delle modalità di lavoro, la creazione di servizi di assistenza per la vita familiare, il miglioramento delle condizioni di congedo e altri meccanismi di appoggio per i genitori che lavorano.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le

Emendamento

(14) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le

PE486.186v02-00 6/17 AD\903264IT.doc

persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.

persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito, prestando specificamente attenzione alla promozione dell'imprenditorialità femminile, dal momento che nell'Unione soltanto una donna su dieci è un'imprenditrice, mentre lo è un uomo su quattro. In tale ambito, l'imprenditorialità femminile, resa possibile mediante un accesso più facile al microcredito, tramite possibilità di finanziamento come lo Strumento europeo di microfinanziamento "Progress", potrebbe contribuire in modo significativo al conseguimento dell'obiettivo del 75% di occupazione femminile, quale definito dalla strategia Europa 2020. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per accrescere la disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato europeo della microfinanza dell'Unione è necessario potenziare la capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con la comunicazione della Commissione "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito".

Emendamento

(15) Per accrescere la disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato europeo della microfinanza dell'Unione è necessario potenziare la capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con la comunicazione della Commissione "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito" e con la relazione della Commissione sulla promozione delle donne innovatrici e dell'imprenditorialità al femminile¹.

¹ Direzione generale per le imprese e l'industria, Commissione europea, 25 luglio 2008.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Conformemente agli articoli 8 e 10 del trattato, *il programma dovrà far propri i* principi della parità dei sessi e della non discriminazione in *tutte le sue attività*. Le attività del programma dovranno essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui applicano tali principi.

Emendamento

(18) Conformemente agli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione e gli Stati membri devono assicurare che l'integrazione dei principi della parità dei sessi e della non discriminazione contribuisca alla promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne, in tutti gli assi e attività del programma tenendo altresì presente il Patto europeo per l'uguaglianza tra uomini e donne (2011-2020). Le attività del programma dovranno essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui applicano tali principi. L'applicazione effettiva del principio di uguaglianza tra uomini e donne deve includere dati e indicatori aggregati per sesso, e obiettivi e criteri di uguaglianza di genere.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Le sezioni del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress), concernenti l'uguaglianza di genere e la non discriminazione, sono inserite nel programma Diritti e cittadinanza. Tuttavia il programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale deve perseguire l'obiettivo di rafforzare, in tutte le sue attività, la partecipazione delle donne al

mercato del lavoro e le condizioni di lavoro, e di promuovere un migliore equilibrio tra la vita professionale e quella privata.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e dei suoi orientamenti integrati fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea che sono la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e dei suoi orientamenti integrati fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea che sono la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro, e promuovendo un migliore equilibrio fra vita professionale e vita privata, tenendo sempre presente l'obiettivo dell'uguaglianza tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'Unione nei settori occupazionale, sociale e delle condizioni di lavoro da parte dei principali attori politici dell'Unione europea e nazionali e delle altre parti interessate per realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione

Emendamento

(a) promuovere, presso i principali attori politici dell'Unione europea e nazionali e le altre parti interessate, strategie di crescita dell'occupazione e di salvaguardia dei diritti sociali e lavorativi, tenendo sempre presente l'obiettivo dell'uguaglianza fra uomini e donne e l'integrazione della

AD\903264IT.doc 9/17 PE486.186v02-00

e degli Stati membri;

prospettiva di genere, in modo da realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri;

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) promuovere posti di lavoro che offrano ai lavoratori varie possibilità di conseguire un sano equilibrio tra la vita professionale e quella privata;

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.

Emendamento

(e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, prestando particolare attenzione alla promozione dell'imprenditorialità femminile e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere la parità tra uomini e donne combattere le discriminazioni fondate *sul sesso, la* razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

Emendamento

(a) promuovere la parità tra uomini e donne. A tal fine, si applicano gli obiettivi definiti nella Strategia europea per l'uguaglianza tra uomini e donne 2010-2015, specialmente per quanto riguarda la promozione dell'indipendenza economica

PE486.186v02-00 10/17 AD\903264IT.doc

delle donne stimolando il lavoro autonomo e la creazione di imprese da parte delle donne; si incoraggiano le possibilità di conciliazione e specialmente si dà rilievo all'uguaglianza nei processi decisionali su questioni politiche ed economico-imprenditoriali. Si tratta di mezzi efficaci e concreti per combattere le discriminazioni di genere che devono essere accompagnati da misure per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Per dare una risposta efficace al problema della povertà nell'Unione, segnatamente quella che colpisce i più vulnerabili, come le donne e, in particolare, specifiche categorie di donne, è opportuno promuovere azioni integrate. A tal fine, bisogna combattere il fenomeno della povertà incoraggiando misure creative a tutti i livelli, investimenti nelle infrastrutture sociali e un rafforzamento dello scambio di buone prassi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ove opportuno va utilizzato un approccio sensibile al genere in sede di assegnazione dei fondi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il finanziamento dei programmi e di attività che promuovano i diritti delle

donne e l'uguaglianza di genere è un elemento chiave per assicurare che i programmi dell'Unione riflettano gli impegni in materia di uguaglianza tra uomini e donne assunti nel trattato. Di conseguenza, l'Unione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio, le analisi di genere e l'impatto di genere siano meticolosamente presi in considerazione in tutte le fasi della procedura, compresi i progetti, la definizione, l'attuazione, il controllo e la valutazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) raccolta di dati e statistiche, sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, indicatori e parametri di confronto;

Emendamento

(a) raccolta di dati e statistiche, sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, indicatori e parametri di confronto, se del caso suddivisi per genere e gruppo di età;

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità delle persone nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani.

Emendamento

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità delle persone nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani, le famiglie monoparentali e le donne e gli uomini che lavorano a tempo parziale a causa di

PE486.186v02-00 12/17 AD\903264IT.doc

responsabilità di cura familiare.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale. Tenendo presente l'importante ruolo delle politiche sociali e dell'occupazione per la promozione dell'uguaglianza di genere, la Commissione e gli Stati membri assicurano altresì che le attività del programma siano conformi alle politiche per l'uguaglianza di genere dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione *i*

Emendamento

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività *e in tutti gli assi del programma*,

temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

sono stati rispettati i principi della parità uomo-donna e dell'integrazione della prospettiva di genere, e sono stati presi in considerazione gli aspetti legati alla non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. I dati devono essere, sempreché possibile, aggregati per sesso.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 15 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, affinché la politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione possano fondarsi su dati attendibili e rispondere ai bisogni, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi partecipanti;

Emendamento

(a) sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità *e* adeguatamente orientate per valutare anche l'impatto di politiche orizzontali, come la promozione dell'uguaglianza di genere, affinché la politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione possano fondarsi su dati attendibili e rispondere ai bisogni, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi partecipanti;

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 15 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) fornire alle parti sociali e alle organizzazioni della società civile a livello dell'Unione e a livello nazionale un sostegno finanziario a favore di progetti relativi all'uguaglianza di genere e per la ricerca nell'ambito dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

Emendamento 23

PE486.186v02-00 14/17 AD\903264IT.doc

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) organismi specializzati previsti dalla normativa dell'Unione;

Emendamento

(c) organismi specializzati previsti dalla normativa dell'Unione, con particolare attenzione alle agenzie settoriali che abbiano un legame con le questioni relative alla gioventù, alla formazione o all'uguaglianza di genere, come l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro o l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere;

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. La composizione del comitato rispecchia l'equilibrio di genere.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 20 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sviluppare servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello europeo; questo riguarda tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi comprendono programmi di mobilità

Emendamento

(b) sviluppare servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello europeo; questo riguarda tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi comprendono programmi di mobilità

AD\903264IT.doc 15/17 PE486.186v02-00

IT

miranti a coprire i posti vacanti quando siano state individuate carenze del mercato del lavoro e/o ad aiutare specifiche categorie di lavoratori, come i giovani. miranti a coprire i posti vacanti quando siano state individuate carenze del mercato del lavoro e/o ad aiutare specifiche categorie di lavoratori, come i giovani, le famiglie monoparentali e le donne e gli uomini che lavorano a tempo parziale a causa di responsabilità di cura familiare.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 22 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;

Emendamento

(a) le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio, rivolgendo particolare attenzione alla promozione dell'imprenditorialità femminile;

PE486.186v02-00 16/17 AD\903264IT.doc

PROCEDURA

Titolo	Pogramma dell'UE per il cambiamento e l'innovazione sociale
Riferimenti	COM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 25.10.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 25.10.2011
Relatore per parere Nomina	Barbara Matera 22.11.2011
Esame in commissione	23.4.2012
Approvazione	30.5.2012
Esito della votazione finale	+: 21 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa- Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou